



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

R.G.E. 3509/2023

Il G.O.P. in funzione di Giudice dell'Esecuzione

Sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.04.2024;

letti gli atti di causa;

OSSERVA

Parte ricorrente propone *opposizione agli atti esecutivi* atteso che come primo motivo di opposizione, deduce l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici all'esecuzione, in quanto l'Agente della Riscossione ha notificato l'atto di pignoramento al debitore all'indirizzo p.e.c. [REDACTED] che, tuttavia, è il domicilio digitale di un soggetto terzo ossia la [REDACTED], come secondo motivo di opposizione, deduce che l'Agente della Riscossione ha utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata (noreplay.campania.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it) non istituzionale, cioè non figurante nei registri pubblici.

Quanto al primo motivo dedotto, ovvero l'inesistenza della notificazione del pignoramento all'indirizzo p.e.c. [REDACTED] che è il domicilio digitale di un soggetto terzo ossia la [REDACTED] l'opposizione appare infondata atteso che la notificazione risulta eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario che risulta da

pubblico registro (INIPEC) come si evince dalla certificazione prodotta dall'esecutante. Quanto al secondo motivo dedotto, ovvero l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento ed degli atti prodromici all'esecuzione, in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. del mittente (noreply.campania.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it - Agenzia delle Entrate Riscossione) non iscritto nei pubblici registri/elenchi l'opposizione appare invece fondata.

Sul punto, vi è un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato secondo cui la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC – REGINDE – IPA).

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: *“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”*, precisando, altresì, che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto.

Specificamente, i giudici di legittimità, hanno posto in evidenza come, in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri.

In altri termini, il Collegio di legittimità ha inteso chiarire che la notificazione con modalità telematiche deve sempre essere eseguita

ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, con espressa indicazione dell'elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti, in virtù del combinato disposto dell'art. 3-bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012).

Nello stesso senso, i giudici di legittimità si sono espressi anche con l'ordinanza n. 17346/2019, con cui si è inteso stabilire che *“L'art. 3-bis della Legge n. 53 del 1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.*

Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata *ab origine*, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza).

Va da sé che, nei casi come quello oggetto del presente studio, utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta evidentemente di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto.

Di fatto, nelle ipotesi *de quibus*, risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cpc; specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo pec, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile a tale scopo.

In altri termini, nelle predette ipotesi, non può che escludersi qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, dal momento che

il messaggio di pec proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere la provenienza dell'atto notificato.

Pertanto laddove, come nel caso in esame, un atto impositivo dovesse essere inviato da un indirizzo pec non presente in alcuna banca dati di pubblici registri dei domicili digitali delle amministrazioni pubbliche, lo stesso dovrà ritenersi, privo *“della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”* della PA tenuta, invece, a dotarsi obbligatoriamente di una pec inserita negli indici ufficiali nazionali, quali previsti dagli art. 4, 16 e 16-ter del citato DL 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012).

Del resto, laddove così non dovesse essere, non può che conseguire l'assoluta inesistenza della notifica, nonché la nullità insanabile dell'atto presupposto.

Alla luce di tali considerazioni, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, si ritiene che sussistono i motivi per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione;

P.Q.M.

- 1) accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- 2) fissa il termine di 90 gg dalla comunicazione della presente per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bic c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
- 3) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano XXXXXXXXXX per compenso professionale oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore dell'avv. Paolo Cantelmo, procuratore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in santa Maria Capua Vetere, il 16.04.2024

Il G.O.P. in funzione di Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Emilia Ferraro